



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

POLITICA SETTORIALE DIFESA E SICUREZZA

Settembre 2025



INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
1 - 1 Equipaggiamenti	3
1 - 2 Ambito geografico	4
1 - 3 Imprese	4
1 - 4 Attività di BNL	4
2 – PRINCIPI	5
3 – STANDARD E NORME DELLA POLITICA	5
3 - 1 Regole di esclusione	5
3-1-1. Paesi	5
3-1-2. Imprese della difesa e della sicurezza	5
3-1-3. Equipaggiamenti	5
3-1-4. Transazioni in ambito difesa e sicurezza	6
3 - 2 Regole di valutazione	6
3-2-1. Profilo di rischio delle aziende di difesa e sicurezza	6
3-2-2. Transazioni in ambito difesa e sicurezza	7
4 – MECCANISMI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA	7
4 - 1 Attuazione per attività di finanziamento e di servizi	7
4 - 2 Attuazione per le attività di investimento e asset management	7
4 - 3 Presidi procedurali Legge n.220 del 2021	7
5 – NOTE LEGALI.....	8
GLOSSARIO	10



INTRODUZIONE

BNP Paribas ha sviluppato una policy finalizzata a inquadrare tutte le sue attività collegate all'industria della difesa e della sicurezza.

Il settore della difesa e della sicurezza è essenziale per la protezione delle democrazie e dei loro cittadini.

L'esistenza di un'industria della difesa innovativa ed efficiente consente alle società democratiche di preparare, organizzare ed esercitare il loro diritto alla legittima difesa.

In quanto istituzione finanziaria di primo piano, BNP Paribas ribadisce il proprio impegno a sostenere il finanziamento delle imprese della difesa, soprattutto nei paesi della NATO, in maggioranza in Europa.

Il Gruppo inoltre è sensibile alla posizione del Consiglio dell'Unione europea del 27 maggio 2024 che ritiene che l'Unione europea debba aumentare la sua preparazione in materia di difesa e rafforzare la sua sovranità, in particolare garantendo la disponibilità di beni di difesa e rafforzando la base industriale e tecnologica di difesa dei suoi Stati membri.

Le imprese di difesa e di sicurezza, grandi imprese, Mid-Cap e PMI, sono creatrici di posti di lavoro industriali non delocalizzabili, che strutturano i territori e alimentano vasti ecosistemi economici, dalla ricerca e sviluppo ai servizi associati alla messa in opera degli equipaggiamenti prodotti.

Se il settore della difesa e della sicurezza deve far fronte, come gli altri, a sfide ambientali, sociali e di governance (ESG), la natura delle sue attività lo espone a rischi specifici e identificati da lungo tempo dalla comunità internazionale e richiamati nella posizione comune 944/2008 dell'Unione europea¹.

Al fine di conciliare il controllo di tali rischi con il rispetto del diritto alla legittima difesa degli Stati, la comunità internazionale ha istituito vari strumenti destinati a disciplinare il commercio delle armi, eliminare le categorie di armi incompatibili con il diritto internazionale umanitario e impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Spetta in particolare a ciascuno Stato disciplinare il proprio commercio internazionale di armi e prevenirne il dirottamento mediante l'istituzione di un regime nazionale di controllo effettivo delle esportazioni.

In quanto gruppo bancario, BNP Paribas riconosce l'importanza delle posizioni e degli strumenti internazionali applicabili in materia di controllo del commercio di armi e di beni "dual use", di controllo degli armamenti e di non proliferazione.

Al fine di controllare i rischi menzionati, sostenendo attivamente il settore della difesa e della sicurezza, BNP Paribas attua la presente policy, che implica una vigilanza rafforzata nell'esame delle relazioni e delle transazioni connesse alla produzione e al commercio delle armi.

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - 1 Equipaggiamenti

Non esiste una definizione giuridica precisa del settore economico della difesa e della sicurezza, in Francia o in Europa.

Nell'ambito di questa policy, "equipaggiamenti di difesa e di sicurezza" o "equipaggiamenti" coprono in generale i seguenti equipaggiamenti:

¹ La corruzione, i dirottamenti e il traffico di armi, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'inadeguatezza di alcune armi rispetto al diritto internazionale umanitario, l'accumulazione illecita di armi che possono alimentare le reti della criminalità organizzata o partecipare al terrorismo e alla destabilizzazione degli Stati, l'uso a fini di repressione interna, di aggressione internazionale o di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e il contributo all'instabilità regionale.



- Qualsiasi tipo di armi² convenzionali e di munizioni, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, quali definite dal trattato sul commercio delle armi e dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco dell'ONU;
- Qualsiasi cosa venga menzionata nell'Elenco comune degli equipaggiamenti militari dell'Unione europea³;
- Qualsiasi attrezzatura che possa essere utilizzata a fini di sorveglianza o di repressione interna quali definiti dal regolamento (UE) 2012/36;
- beni a duplice uso (dual use) quali definiti dal regolamento (UE) 2021/821;
- Qualsiasi arma di distruzione di massa, come previsto dalla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, in particolare nel settore della robotica, dei droni e dell'intelligenza artificiale, BNP Paribas si riserva la possibilità, in particolare per prevenire l'elusione delle sanzioni internazionali, di applicare i criteri della sua policy a qualsiasi transazione riguardante un bene il cui uso sia manifestamente militare.

1 - 2 Ambito geografico

Il perimetro di applicazione della presente policy è globale.

1 - 3 Imprese

La policy riguarda le imprese di difesa e di sicurezza: ogni impresa, gruppo, istituzione, agenzia statale o organizzazione attiva nello sviluppo, nella fabbricazione, nella produzione, nell'acquisizione, nell'immagazzinaggio, nella conservazione, nell'offerta, nella cessione, nell'importazione, nell'esportazione, nel commercio, nell'intermediazione, nel trasferimento e nell'uso di equipaggiamenti oggetto della policy o attiva nei servizi operativi o logistici nel settore della sicurezza, dell'intelligence o della difesa.

La policy riguarda inoltre le imprese attive nel trasporto⁴ di mine anti-uomo, munizioni e sub-munizioni a grappolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n.220/2021.

La policy riguarda le transazioni di tali imprese, ad eccezione delle loro attività puramente civili.

1 - 4 Attività di BNL

Entità: la presente policy si applica a BNL e a tutte le linee aziendali, filiali, controllate e società controllate congiuntamente (joint venture) di cui BNP Paribas detiene il controllo operativo.

Prodotti e servizi finanziari coinvolti: la presente policy si applica a tutte le attività di BNL (concessione prestiti, mercati azionari e per lo scambio di strumenti di debito, garanzie, consulenze, ecc.) e riguarda tutti i clienti ed i nuovi contratti con la clientela. I contratti (es: contratti di finanziamento) anteriori alla presente policy, saranno conformati alla presente al momento del loro rinnovo o della loro revisione. BNL si impegna a promuovere l'applicazione delle norme stabilite nella presente policy in tutte le joint venture o i contratti di esternalizzazione.

Attività di investimento e di asset management⁵: la presente policy si applica a tutte le entità di BNP Paribas - ivi inclusa BNL - che gestiscono assets per conto proprio e per conto di terzi,

² Cfr. Glossario.

³ Cfr. nota 10

⁴ Cfr. paragrafo 3-1-3 sulle imprese attive nel trasporto di mine anti-uomo e munizioni a grappolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n.220/2021.

⁵ Perimetro: BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management, BNP Paribas Real Estate Investment Management.



ad eccezione dei prodotti associati a determinati indici e mandati su esplicita richiesta dei clienti. I gestori di assets esterni sono incoraggiati ad applicare norme analoghe.

2 – PRINCIPI

BNP Paribas e BNL si aspettano dalle aziende del settore della difesa con le quali è in relazione il rispetto della legislazione vigente, degli obblighi di licenza, e delle convenzioni internazionali ratificate dai Paesi nei quali esse operano.

Oltre all'ottemperanza a tali normative, la presente politica stabilisce ulteriori criteri che devono essere rispettati dalle società del settore della difesa e sicurezza e richiede a tali aziende di adottare criteri di trasparenza riguardo la natura della loro attività, la struttura aziendale e la governance fino all'ultimo livello di controllo.

3 – STANDARD E NORME DELLA POLITICA

3 - 1 Regole di esclusione

BNP Paribas e BNL applicano le seguenti regole di esclusione alla fornitura di prodotti e servizi finanziari e agli investimenti connessi al commercio di equipaggiamenti di difesa e di sicurezza.

3-1-1 Paesi

Al fine di controllare i rischi ricordati nell'introduzione della presente policy, BNP Paribas e BNL hanno sviluppato vari meccanismi di adeguata diligenza che consentono di identificare la destinazione finale di tali equipaggiamenti e gli intermediari coinvolti nel loro commercio.

BNL esclude in particolare qualsiasi transazione legata all'esportazione di attrezzature di difesa e di sicurezza verso un paese:

- cui sia stato imposto un embargo applicabile deciso da Francia, Unione europea, Stati Uniti o Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- presente nella lista redatta dalla Financial Action Task Force (FATF)⁶ degli Stati che presentano gravi carenze nella legislazione per combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

3-1-2 Imprese della difesa e della sicurezza

BNL esclude investimenti o la fornitura di prodotti o servizi finanziari alle entità qualora ritenga che vi sia il rischio che queste siano associate allo sviluppo, alla fabbricazione, alla produzione, all'acquisizione, allo stoccaggio, alla conservazione, all'offerta, alla cessione, all'importazione, all'esportazione, al commercio, all'intermediazione, al trasferimento, al trasporto⁷ e all'uso di armi ed equipaggiamenti esclusi, come specificato nel seguente paragrafo 3-1-3.

3-1-3 Equipaggiamenti

BNL esclude la fornitura di prodotti o servizi finanziari connessi ai seguenti equipaggiamenti, vietate da convenzioni internazionali firmate dalla Francia, da regolamenti UE, o dalla Legge n.220/2021:

- le munizioni a grappolo, come definite dalla Convenzione di Oslo del 2008;
- le mine antiuomo, come definite dalla Convenzione di Ottawa del 1997;

⁶ In francese Groupe d'Action Financière (GAFI).

⁷ Cfr. paragrafo 3-1-3 sulle imprese attive nel trasporto di mine anti-uomo e munizioni a grappolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n.220/2021.



- le mine antiuomo e le munizioni a grappolo come definite dalla Legge n.220/2021, che vieta il finanziamento⁸ di società che svolgono le attività che riguardano tali equipaggiamenti elencate⁹ dalla Legge n.220/2021 stessa;
- le armi a schegge non localizzabili e le armi laser accecanti contemplate dai protocolli I e IV della Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali del 1980;
- le armi biologiche o a base di tossine come definite dalla Convenzione del 1972;
- le armi chimiche come definite dalla Convenzione sulle armi chimiche di Parigi del 1993;
- le armi nucleari disciplinate dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) del 1968, ad eccezione dei programmi degli Stati della NATO che riguardano armi nucleari, autorizzati a possedere armi nucleari ai sensi del Trattato di Non Proliferazione Nucleare;
- le attrezzature che non hanno altro uso pratico che quello di infliggere la pena capitale, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, quali definiti dal regolamento 1236/2005 del Consiglio dell'Unione europea.

L'esclusione riguarda anche i componenti appositamente progettati per le apparecchiature di cui sopra.

3-1-4 Transazioni in ambito difesa e sicurezza

BNL esclude qualsiasi transazione riguardante le apparecchiature escluse elencate nel paragrafo 3-1-3.

BNL esclude inoltre qualsiasi transazione relativa all'esportazione di equipaggiamenti per la difesa e la sicurezza in cui il rischio di corruzione o il rischio di dirottamento degli equipaggiamenti non siano controllati, vale a dire:

- Qualsiasi transazione per la quale l'identificazione di tutte le parti sarebbe impossibile,
- Sarebbe impossibile identificare tutte le tappe geografiche del trasporto.

Inoltre, BNL esclude qualsiasi transazione relativa all'esportazione di attrezzature per la difesa e la sicurezza verso un paese con il quale la transazione rappresenterebbe un rischio significativo per quanto riguarda i diritti umani.

3 - 2 Regole di valutazione

3-2-1. Profilo di rischio delle aziende di difesa e sicurezza

BNP Paribas supporterà i suoi clienti attuali e potenziali concentrandosi sui paesi in cui il Gruppo è presente, valutando la loro esposizione ai rischi definiti nell'introduzione. Le società con sede in Paesi privi di un quadro normativo sufficientemente solido saranno soggette a ulteriori controlli di due diligence per garantire che dispongano di procedure e politiche interne atte a gestire i rischi sopra menzionati. Al fine di valutare la qualità del quadro normativo, il

⁸ La definizione di "finanziamento", ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge n.220/2021, è la seguente: "b) *“finanziamento”: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo*”.

⁹ Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge 9 dicembre 2021 è vietato il finanziamento di "società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”.



Gruppo privilegia le società costituite in Stati impegnati nell'attuazione del Trattato sul commercio delle armi del 2014¹⁰, o in Stati che hanno istituito un regime nazionale di controllo delle esportazioni di difesa e sicurezza in linea con le migliori pratiche definite in quest'ultimo.

3-2-2. Transazioni in ambito difesa e sicurezza

Al di là delle rigide regole di esclusione, la decisione di approvare un'operazione si baserà su un'attenta valutazione dei rischi richiamati nell'introduzione. Allo stesso modo, quando sorge un conflitto, BNP Paribas è particolarmente vigile nei servizi finanziari che può fornire.

Il Gruppo elabora quindi un'analisi basata in particolare sul rispetto degli impegni internazionali, sul rispetto dei diritti umani, sulla situazione interna del Paese di destinazione finale e sulla sua politica antiterrorismo, sull'impatto dell'operazione sulla sicurezza e la stabilità regionale, sull'esistenza di un rischio di dirottamento delle armi e sul controllo del rischio di corruzione.

Tali valutazioni possono indurre il Gruppo a rifiutare determinate richieste, anche se non violano le norme di esclusione riportate nel precedente paragrafo 3-1.

4 – MECCANISMI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA

BNP Paribas si avvale di competenze interne ed esterne per condurre le analisi necessarie a determinare quali aziende e imprese siano coinvolte nelle armi e negli equipaggiamenti esclusi e nella violazione degli embarghi. Tali informazioni vengono opportunamente esaminate all'interno del Gruppo e scambiate a fini di discussione con le aziende interessate. Gli elenchi delle società escluse e monitorate in base ai criteri definiti dalla presente politica sono amministrati centralmente e applicati da tutte le entità del Gruppo.

4 - 1 Attuazione per attività di finanziamento e di servizi

Le Funzioni Compliance, RISK sono responsabili dell'individuazione, dell'analisi e della mitigazione dei rischi sui quali svolgono le loro missioni di seconda linea di difesa.

4 - 2 Attuazione per le attività di investimento e asset management

Nell'ambito delle sue attività di investimento e di asset management¹¹, BNP Paribas attua le regole di esclusione definite al paragrafo 3-1 attraverso elenchi di società escluse o monitorate. Sulla base dei criteri definiti nella presente politica, BNP Paribas Asset Management stabilisce elenchi di esclusione e monitoraggio per coprire l'universo di investimento, i cui termini sono descritti nella sua policy Responsible Business Conduct (RBC)¹².

4 - 3 Presidi procedurali Legge n.220 del 2021

Gli intermediari abilitati¹³, tra cui BNL, per rispettare il divieto totale di finanziamento delle società produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo sancito dall'art 1 della Legge n.220/2021, in base alle Istruzioni¹⁴ adottano idonei presidi procedurali -

¹⁰ Trattato sul commercio delle armi (in inglese [Arms Trade Treaty](#)).

¹¹ Perimetro: BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management, BNP Paribas Real Estate Investment Management.

¹² [RBC - BNP PARIBAS AM](#)

¹³ Cfr. Art. 2 lettera a) della Legge n.220/2021: "Ai fini della presente legge si intende per: a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione".

¹⁴ Cfr. "Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF2 per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e



eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi -, secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della Legge¹⁵.

A tal fine BNL,

- **si avvale** dell'elenco delle società escluse rientranti in tale operatività (mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo), amministrato centralmente dalla Funzione CSR di Gruppo (Lista di sorveglianza).

La Lista di sorveglianza viene aggiornata almeno annualmente tramite appositi processi interni disciplinati dalle procedure vigenti del Gruppo, facendo anche ricorso alle informazioni fornite da "info provider" selezionati dal Gruppo BNP Paribas.

- **monitora** gli elenchi pubblicamente disponibili (c.d. "liste pubbliche") di società produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo per aggiornare, laddove ritenuto opportuno e tramite appositi processi interni disciplinati dalle procedure vigenti del Gruppo, la Lista di sorveglianza amministrata centralmente dalla Funzione CSR di Gruppo.

Le liste pubbliche vengono prese in considerazione sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- affidabilità del redattore delle liste pubbliche;
- libero accesso alle liste e ai dati contenuti;
- periodicità di aggiornamento delle liste;
- qualità dei dati riportati.

- **adotta** procedure interne per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.220/2021.

In tale ambito BNL si è dotata da tempo di un articolato framework di procedure interne di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) legati alle sue attività di finanziamento e/o investimento. Tale framework include la presente Policy che stabilisce il divieto di finanziamento e/o investimento di controparti coinvolte nel settore delle c.d. armi controverse, tra cui sono ricomprese e disciplinate anche le Mine anti-uomo e le munizioni a Grappolo oggetto della Legge n.220/2021 e delle convenzioni di Ottawa e di Oslo richiamate dalla stessa legge.

La Banca applica il divieto di "finanziamento" sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla propria clientela, adottando appositi presidi secondo un approccio *risk-based*.

Nell'ambito dei servizi di investimento, Il divieto comprende la sottoscrizione e l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle società escluse sopra menzionate.

5 – NOTE LEGALI

Al fine di rispettare la normativa e applicare i principi definiti nelle procedure e nelle politiche settoriali interne, BNP Paribas si impegna al massimo per ottenere informazioni, in particolare dalle aziende del settore della difesa, sulle loro politiche e pratiche. Per le sue analisi BNP Paribas si affida anche a fonti di informazione aperte e a fornitori di dati esterni. Tuttavia, tutto dipende dalla qualità, dall'accuratezza e dalla tempestività delle informazioni.

submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220" link: [Istruzioni OdV](#).

¹⁵ Cfr. nota 14.



BNP Paribas rispetta le leggi e i regolamenti applicabili alle sue attività. Nel caso in cui le normative locali applicabili siano più severe delle norme contenute nella presente politica, BNP Paribas applicherà la norma più severa.



GLOSSARIO

Le definizioni riportate nel seguente Glossario sono soggette a modifiche in caso di revisione della Politica.

Armi	Tutti i dispositivi destinati, per la loro progettazione o per il loro impiego, a neutralizzare, ferire o uccidere un essere vivente o a causare la distruzione materiale, utilizzati a fini di attacco o di difesa, durante combattimenti, scontri o guerra, nell'ambito della caccia o del tiro sportivo. Apparecchiature come radar, binocoli e camion non armati non sono considerate armi.
Armi biologiche	Le armi biologiche sono definite in conformità alla Convenzione sulle armi biologiche e a base di tossine del 1972: a) Agenti microbiologici o altri agenti biologici o tossine, indipendentemente dalla loro origine o dal metodo di produzione, di tipi e quantità tali da non essere giustificati per finalità di profilassi, protezione o pacifiche; b) Armi, attrezzature o mezzi di consegna destinati ad utilizzare tali agenti o tossine per scopi ostili o in conflitti armati.
Armi chimiche	Sono definite in linea con la Convenzione multilaterale sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione del 1993 a) Prodotti chimici tossici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, fino a quando i tipi e le quantità siano compatibili con tali scopi; b) Munizioni e dispositivi o sistemi specificamente progettati per causare la morte o altri danni attraverso le proprietà tossiche delle sostanze chimiche tossiche di cui alla lettera a), che sarebbero rilasciati a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi; c) Qualsiasi attrezzatura specificamente progettata per l'impiego direttamente in connessione con l'impiego di munizioni e dispositivi di cui alla lettera b).
Armi controverse	Il termine "armi controverse" è stato utilizzato a partire dagli anni 2000 da diverse parti interessate per descrivere armi il cui utilizzo potrebbe dare adito a dibattiti a causa dell'eterogeneità dei quadri legislativi nazionali e dell'assenza o dell'inadeguatezza degli strumenti internazionali di controllo degli armamenti. Più di recente, le armi controverse sono definite in particolare dal Regolamento delegato 2022/1288 del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento 2019/2088 come



	“le mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche o armi biologiche”. Nell’ambito della presente Politica, BNP Paribas al posto del termine “controverse” preferisce il termine armi “escluse”, come definite nel paragrafo 3-1-3.
Armi leggere e di piccolo calibro	Armi leggere e di piccolo calibro (Small arms and light weapons - SALW): le “armi leggere” sono utilizzate da una sola persona. Tra questi rientrano revolver, pistole semiautomatiche, fucili da caccia e carabine, mitragliatrici, fucili d'assalto e armi automatiche leggere. Le “armi di piccolo calibro” sono solitamente utilizzate da due o tre persone che lavorano in squadra. Questa categoria comprende mitragliatrici pesanti, lancia-granate portatili amovibili e montati, cannoni antiaerei e anticarro portatili, fucili senza rinculo, lanciarazzi e missili anticarro portatili, lanciamissili antiaerei portatili e mortai di calibro inferiore a 100 millimetri.
Arma nucleare	L'arma nucleare, secondo il glossario P5 ¹⁶ dei termini nucleari chiave elaborato nel contesto dell'attuazione del Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP), è definita come "un sistema d'arma in grado di produrre un'esplosione e una massiccia distruzione e danni risultanti dal rilascio improvviso di energia rilasciata istantaneamente tramite fissione e/o fusione nucleare controllata e autosufficiente”
Beni “dual use”	I beni e le tecnologie a duplice uso sono prodotti e tecnologie sensibili destinati ad applicazioni civili, ma che possono essere utilizzati per scopi militari. All'interno dell'Unione Europea la loro esportazione è soggetta a controllo preventivo.
Convenzione di Oslo	Convenzione internazionale che proibisce l'uso delle munizioni (bombe) a grappolo, adottata il 30 maggio 2008 e firmata ad Oslo il 3 dicembre 2008
Convenzione di Ottawa	Convenzione internazionale per la proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997.
Equipaggiamento militare	E' definito come tutte le attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'Unione Europea che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, come indicato sul più recente Elenco Comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea ¹⁷
Equipaggiamento per la repressione interna	Nell'ambito di applicazione di questa politica, per "Equipaggiamento per la repressione interna" si intende una categoria specifica di attrezzature di sicurezza e di

¹⁶ Il termine P5 nel contesto del TNP si riferisce ai 5 paesi che, al momento della sua entrata in vigore, avevano già sviluppato e testato armi nucleari: Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.

¹⁷ Per il più recente Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea al momento della pubblicazione di questo documento si veda: [Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea](#) .



	polizia che potrebbero essere utilizzate per scopi di repressione interna. Il Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi definisce "equipaggiamento per la repressione interna" come "attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna includendo, tra l'altro, equipaggiamenti dove sia evidente per essi o per equipaggiamenti simili l'utilizzo per repressione interna da parte dell'utilizzatore finale, o laddove vi sia ragione di credere che l'equipaggiamento venga dirottato per repressione interna dall'utilizzo o dall'utilizzatore finale". Non esiste un elenco esaustivo di questa categoria di attrezzature, ma i regolamenti dell'UE che introducono misure restrittive nei confronti di determinati paesi a volte specificano un elenco di attrezzature coperte da un embargo sulle attrezzature per la repressione interna ¹⁸ .
Equipaggiamento di polizia e sicurezza	Gli equipaggiamenti di sicurezza e di polizia sono i beni e servizi (armi, tecnologie, formazione e addestramento) che consentono alle forze di sicurezza e di polizia di funzionare. Includono in particolare le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni, equipaggiamento antisommossa, veicoli della polizia, apparecchiature di sorveglianza nonché tutte le forme di addestramento che le forze di sicurezza e di polizia ricevono.
Groupe d'Action FATF - GAFI Financial Action Task Force (FATF)	La Task Force Azione Finanziaria (GAFI) è un organo intergovernativo che ha l'obiettivo di sviluppare e promuovere politiche nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.
Intelligenza artificiale	La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL ¹⁹) definisce l'intelligenza artificiale come "un processo logico e automatizzato, generalmente basato su un algoritmo e in grado di svolgere compiti ben definiti". Per il Parlamento europeo, l'intelligenza artificiale è qualsiasi strumento utilizzato da una macchina per "riprodurre comportamenti tipici degli esseri umani, come il ragionamento, la pianificazione e la creatività".
Mine anti-uomo	Mine progettate per esplodere in presenza, in prossimità o a contatto con una persona e che possono menomare, ferire o uccidere una o più persone (definizione della Convenzione di Ottawa del 1997).
Munizioni (bombe) a grappolo	Sistemi e munizioni progettati per disperdere o rilasciare sub munizioni esplosive di peso inferiore ai 20 kg (definizione della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, 2008).

¹⁸ Ad esempio, si veda l'allegato I del Regolamento (UE) N. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; o nell'allegato III del Regolamento (UE) N. 588/2011 del 20 giugno 2011, concernente misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

¹⁹ Cfr. [Particulier | CNIL](#)



Repressione interna	Il Codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazioni di armi definisce "repressione interna" come, tra l'altro, "la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, sparizioni, detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali come stabilito nei pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici".
Rischio di dirottamento	Il rischio di dirottamento riguarda i trasferimenti di armi o di equipaggiamenti di difesa e sicurezza a utenti non autorizzati, così come i trasferimenti agli utenti autorizzati che utilizzano, o sono a rischio di utilizzare, gli equipaggiamenti in modo abusivo per commettere gravi violazioni dei diritti umani. (Si veda anche l'articolo 11 del Trattato sul commercio di armi).
Settore della difesa	Il Gruppo BNP Paribas lo definisce come l'insieme delle società e organizzazioni che svolgono un'attività economica totalmente o parzialmente focalizzata sulla fornitura di prodotti o servizi per le forze armate, i ministeri della difesa e gli enti statali e sovrastatali responsabili di missioni di difesa nazionale.
Trattato sul commercio delle armi	Trattato sul commercio delle armi delle Nazioni Unite (<i>Arms Trade Treaty</i> – ATT) è un trattato multilaterale che regola il commercio internazionale di armi convenzionali - da armi di piccolo calibro a carri armati, aerei da combattimento e navi da guerra - con l'obiettivo di prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e prevenire il loro uso "deviato". E' stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e entrato in vigore il 24 dicembre 2014.
Trattato di Non-Proliferazione nucleare (TNP)	Trattato internazionale sulle armi nucleari (<i>Non-Proliferation Treaty</i> – NPT). E' un trattato internazionale approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 1° luglio 1968 e firmato da 191 paesi, entrato in vigore il 5 marzo 1970. Mira a ridurre il rischio di diffusione delle armi nucleari nel mondo, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo di usi pacifici dell'atomo. La sua applicazione è garantita dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Stabilisce una distinzione tra Stati "non dotati di armi nucleari" che si impegnano a non acquisirle e Stati "armati non nucleari" (Cina, Stati Uniti, Francia, Russia, Regno Unito).